

STATUTO DEL CONSIGLIO PRESBITERALE DELL'ARCIDIOCESI DI CAGLIARI

PROEMIO

Il Consiglio Presbiterale è stato costituito nell'Arcidiocesi di Cagliari da S.E. Mons. Paolo Botto fin dal 1966, in conformità al decreto *Presbyterorum Ordinis* del Concilio Vaticano II (PO 7) e al Motu Proprio *Ecclesiae Sanctae* di S. Paolo VI (ES 15 §§ 1-4); costituisce il «senato» dell'Arcivescovo di Cagliari «competente per assistere il vescovo nel regime della diocesi» (*Apostolorum successores*, VII,182). Il Consiglio Presbiterale, che si radica nella sacra ordinazione, è segno e strumento della comunione gerarchica di sacerdozio, di missione e di azione pastorale tra l'Arcivescovo e il presbiterio; da questa comunione trae la ragione, lo spirito e i modi dei suoi rapporti e della sua attività.

Il Consiglio Presbiterale è retto dai cann. 495-501 del Codice di Diritto Canonico, di cui il presente Statuto è applicativo (CIC, can. 496), e tiene conto della *Delibera 19* della Conferenza Episcopale Italiana (6.9.1984).

I. NATURA E FINALITÀ

Art. 1

Il Consiglio Presbiterale è l'organismo consultivo nel quale hanno occasione di esprimersi la corresponsabilità e la solidarietà tra l'Arcivescovo e il presbiterio in ordine alle questioni di maggior importanza dell'Arcidiocesi. Nei casi previsti dal diritto, l'Arcivescovo ne chiede il parere (CIC, cann. 461 §1; 515 §2; 531; 536 §1; 1215 §2; 1222 §2; 1263) o il consenso (CIC, cann. 500 §2; 127).

Art. 2

È compito del Consiglio Presbiterale:

- a. esprimere e promuovere la comunione tra il clero e con l'Arcivescovo.
- b. trattare i problemi relativi alla vita e al ministero dei presbiteri;
- c. esprimere il parere su questioni di rilievo che si riferiscono all'evangelizzazione, alla santificazione e al governo dell'Arcidiocesi;

Non sono pertinenti al Consiglio Presbiterale le questioni relative allo stato delle persone fisiche.

II. COMPOSIZIONE, DESIGNAZIONE, DURATA IN CARICA

Art. 3

Il Consiglio Presbiterale è presieduto dall'Arcivescovo ed è composto dai presbiteri che rappresentano l'intero Presbiterio, così ripartiti:

- a. membri «ex officio»: il Vicario Generale, i Vicari Episcopali, il Cancelliere Arcivescovile, l'Economo Diocesano, il Rettore del Seminario Arcivescovile.
- b. 14 parroci secolari, di cui 4 eletti tra i parroci urbani e 10 eletti tra i parroci extra-urbani.
- c. 8 presbiteri secolari non parroci.
- d. 2 presbiteri regolari
- e. da 1 a 5 presbiteri nominati dall'Arcivescovo.

Art. 4

Hanno diritto attivo e passivo di elezione, in ordine alla costituzione del Consiglio Presbiterale, tutti i presbiteri incardinati nell'Arcidiocesi, in essa domiciliati, e coloro che vi esercitano un ufficio in suo favore su nomina dell'Ordinario.

Art. 5

Hanno diritto attivo di elezione (non eleggibili) i presbiteri incardinati nell'Arcidiocesi che svolgono un servizio al di fuori di essa, su mandato dell'Arcivescovo.

Art. 6

Le modalità di costituzione dei Collegi elettorali e delle Commissioni elettorali, le norme relative alle votazioni e ai ricorsi vengono stabilite da un apposito Regolamento elettorale promulgato dall'Arcivescovo su proposta del Comitato permanente.

Art. 7

Il Consiglio Presbiterale nel suo insieme rimane in carica cinque anni. Allo scadere del mandato, l'Arcivescovo dà avvio con proprio decreto alle procedure necessarie per il rinnovo del Consiglio e, una volta avvenute le elezioni, lo costituisce per il successivo quinquennio.

Il Consiglio Presbiterale decade in sede vacante.

Art. 8

I singoli membri decadono dall'incarico: per dimissioni, presentate all'Arcivescovo e da lui accettate; per trasferimento ad altro incarico, nel caso dei membri di diritto o eletti in ragione del loro ufficio; per trasferimento ad altra Diocesi nel caso di presbiteri regolari; per l'assenza ingiustificata per tre adunanze consecutive; per altre cause previste dal diritto (cf. *CIC*, can. 184). Ai membri decaduti subentrano i primi fra i non eletti della rispettiva categoria, che rimangono in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

III. STRUTTURA DEL CONSIGLIO

Art. 9

Il Consiglio Presbiterale è composto dall'Assemblea, presieduta dall'Arcivescovo. Tra i membri dell'Assemblea viene eletto il Moderatore, il Segretario e il Comitato permanente.

Art. 10

Compete al Moderatore dirigere le sessioni e curare il rispetto della procedura, coordinando gli interventi.

Art. 11

Compete al Segretario:

- a. tenere l'elenco aggiornato dei membri, provvedendo agli adempimenti necessari per le sostituzioni nel corso del mandato del Consiglio presbiterale;
- b. curare la redazione dell'ordine del giorno;
- c. ricevere le proposte per la formulazione dell'ordine del giorno, le richieste per la convocazione di sessioni straordinarie, le interpellanze rivolte all'Arcivescovo;
- d. trasmettere ai membri del Consiglio l'avviso di convocazione, l'ordine del giorno delle sessioni e i relativi strumenti di lavoro;
- e. redigere il verbale delle sessioni, raccogliere notizie e documentazioni riguardanti l'attività



del Consiglio e tenerne l'archivio;

- f. trasmettere il verbale alla redazione del *Notiziario Diocesano* per la pubblicazione.

Art. 12

Il Comitato permanente è composto dal Moderatore, dal Segretario e da tre membri eletti dall'Assemblea. Ad esso compete:

- a. promuovere e coordinare l'attività del Consiglio, operando in stretta intesa con l'Arcivescovo;
- b. accogliere e valutare le proposte e le richieste presentate dai membri del Consiglio, dal Presbiterio ed eventualmente da altri membri del Popolo di Dio;
- c. presentare all'Arcivescovo la proposta dell'ordine del giorno delle sessioni;
- d. curare i rapporti con gli altri organismi diocesani (Curia Arcivescovile, Collegio dei Consultori, Consiglio Pastorale Diocesano, Consiglio Diocesano per gli Affari Economici);
- e. essere a disposizione dell'Arcivescovo per consultazioni e interventi nell'ambito delle competenze del Consiglio.

Art. 13

L'Assemblea può costituire commissioni temporanee o chiamare consulenti ed esperti per lo studio di determinati problemi.

Art. 14

L'Assemblea elegge due delegati che rappresentano il Consiglio nella Commissione Presbiterale Regionale, a norma dello Statuto della stessa. Essi hanno il compito di curare i collegamenti tra i due Organismi informando periodicamente sulle attività svolte; rimangono in carica per tutta la durata del proprio mandato nel Consiglio Presbiterale. Se decadono da esso, a norma dell'art. 8, l'Assemblea provvede ad eleggere i nuovi delegati.

IV. SESSIONI

Art. 15

Il Consiglio Presbiterale si riunisce in sessione ordinaria almeno cinque volte all'anno.

Art. 16

Il Consiglio Presbiterale può essere convocato in sessione straordinaria, su iniziativa dell'Arcivescovo, su proposta del Comitato permanente o su richiesta della maggioranza assoluta dei membri. I membri che richiedono la convocazione dovranno presentare istanza scritta al Segretario, precisando i temi da mettere all'ordine del giorno.

Art. 17

I membri del Consiglio Presbiterale hanno il dovere di partecipare personalmente tutte le volte che sono convocati e non possono farsi rappresentare. La loro presenza è richiesta per tutta la durata della sessione.

Art. 18

Qualora non siano già membri del Consiglio, sono invitati a prendere parte attiva, con diritto di voto, alle sessioni i presbiteri cagliaritari membri della Commissione Presbiterale Regionale e della Commissione Presbiterale Italiana.

M. S. P. A.

Art. 19

Hanno diritto di assistere alle sessioni del Consiglio, senza diritto di parola, tutti i presbiteri diocesani e i presbiteri residenti nell'Arcidiocesi, salvo si tratti di sessione che affronta argomenti implicanti aspetti di doverosa riservatezza, a giudizio dell'Arcivescovo.

Art. 20

L'ordine del giorno delle sessioni è stabilito dall'Arcivescovo, sentito il Comitato permanente, ed è redatto e trasmesso dal Segretario.

Art. 21

Ogni membro del Consiglio, per il tramite del Segretario, può presentare al Comitato proposte per l'iscrizione di determinati argomenti all'ordine del giorno.

Svolgimento

Art. 22

Per la validità delle sessioni si richiede la presenza di almeno più della metà dei membri.

Art. 23

L'Arcivescovo presiede le sessioni personalmente o per mezzo di un delegato. Il Moderatore dirige lo svolgimento dei lavori e in particolare la discussione e le votazioni.

Art. 24

Prima dell'inizio di ogni sessione viene messo a disposizione dei membri il verbale della sessione precedente, per eventuali osservazioni o integrazioni da presentare al Segretario. Il verbale deve essere approvato con votazione formale al principio della sessione stessa.

Art. 25

Nella sessione si seguirà la procedura seguente:

- Preghiera dell'Ora Terza seguita dall'*Adsumus*.
- Controllo delle presenze
- Approvazione del verbale della sessione precedente
- Verifica degli adempimenti
- Comunicazioni dell'Arcivescovo
- Ordine del giorno
- Discussioni ed eventuali votazioni
- Esame di proposte, quesiti, mozioni
- Preghiera

Art. 26

La discussione degli argomenti all'ordine del giorno avviene sotto la direzione del Moderatore.

Art. 27

Il Consiglio Presbiterale vota ordinariamente per alzata di mano o per appello nominale, a giudizio del Moderatore. Vota, invece, a scrutinio segreto quando si tratta di elezioni, oppure su richiesta del Moderatore o di almeno un terzo dei presenti. Il Moderatore designerà di volta in volta due scrutatori.



Art. 28

Il Consiglio Presbiterale vota con le seguenti modalità:

- a. quando è chiamato a scegliere una sola tra due o più possibilità, è richiesta l'approvazione della maggioranza assoluta dei presenti; dopo due scrutini inefficaci, è sufficiente la maggioranza relativa;
- b. quando è chiamato a scegliere tra più ipotesi (in particolare tra più mozioni presentate a conclusione della discussione sui principali argomenti all'ordine del giorno), vota su di esse singolarmente e secondo l'ordine stabilito dal Moderatore, che non dovrà mettere ai voti le mozioni escluse dal risultato delle votazioni precedenti. All'Arcivescovo vengono comunque presentate tutte le mozioni con i voti ottenuti da ciascuna di esse;
- c. nel caso di elezione di una persona, è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti; dopo due scrutini inefficaci, la votazione verte a maggioranza relativa sui due candidati, che hanno ottenuto più suffragi nel secondo scrutinio; in caso di parità, risulta eletto il più anziano di ordinazione e, successivamente, di età;
- d. nel caso di elezione contemporanea di più persone, è sufficiente la maggioranza relativa dei presenti. I membri hanno diritto a esprimere un numero di preferenze pari alla metà (eventualmente arrotondata per eccesso) degli eligendi.

V. PUBBLICITÀ DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO PRESBITERALE

Art. 29

I verbali delle sessioni pubbliche del Consiglio Presbiterale, redatti dal Segretario e approvati dal Consiglio stesso e dall'Arcivescovo, sono conservati nell'archivio insieme agli atti delle singole sessioni. Il Segretario trasmette il verbale alla Cancelleria Arcivescovile affinché sia pubblicato nel corrispettivo numero del *Notiziario Diocesano*. Su richiesta dell'Arcivescovo o del Comitato permanente, possono essere pubblicati anche documenti relativi ai lavori del Consiglio, che rivestano particolare interesse.

VI. NORME FINALI

Art. 30

Le spese per il funzionamento del Consiglio Presbiterale e delle sue Commissioni sono a carico della Curia Arcivescovile e vanno previamente concordate con l'Economo Diocesano.

Art. 31

Le norme del presente Statuto possono essere modificate dall'Arcivescovo di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei Consiglieri.

